

**Avvocato**  
**ANTONIO COPPOLA**  
Via Federigo Tozzi n. 7 - 53100 Siena  
Tel. 0577 247367 - Fax 0577 271218  
a.coppola@sienalegal.eu  
a.coppola@pec.sienalegal.eu

**TRIBUNALE DI SIENA**

**Ricorso per l'ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi della l. 3/2012**

per

**Graziano Biribicchi** (cod. fisc. BRB GZN 62M16 A468O), nato a Sinalunga (Siena) il 16.08.1962 e residente Sinalunga (Siena), Frazione Guazzino, in Via Trasimeno n. 14, con l'assistenza del Dott. Giovanni Nardi (cod. fisc. NRD GNN 62C11 I726S) e rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Coppola del Foro di Siena (cod. fisc. CPP NTN 76P30 I726F; posta elettronica certificata a.coppola@pec.sienalegal.eu; fax 0577 271218) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo a Siena, in Via Federigo Tozzi n. 7, *iuxta* mandato conferito ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (**all. A**)

- debitore proponente-

coadiuvato dal

**Dott. Eugenio Giomarelli**, (cod. fisc. GMR GNE 69M23 C608W; posta elettronica certificata studioamvg@pec.it; fax 0578 64921), con studio a Chianciano Terme (Siena), in Viale di Vittorio n. 125

- gestore incaricato dall'OCC -

⊖ ⊖ ⊖

Illustrissimo Signor Giudice, premesso che:

- a) Graziano Biribicchi (*breviter* "Debitore") ha inteso ricorrere ad un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, c. 1, l. 3/2012 in quanto non soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali regolate dal r.d. 267/1942;
- b) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7, c. 2, l. 3/2012 in quanto il Debitore: (a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l.



- 3/2012; (b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012; (c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* l. 3/2012; (d) ha fornito (e si rende disponibile a fornire) idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, come in appresso specificato;
- c) in data 9.7.2018, il Debitore ha, conseguentemente, presentato richiesta di assistenza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (*breviter* "OCC"), avente sede presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, in data 9.7.2018 (**all. 1**, domanda all'OCC), fornendo la documentazione richiesta, nonché una proposta di accordo del debitore ai sensi dell'art. 8 l. 3/2012, corredata da apposita documentazione (**all. 2**, proposta di accordo del debitore e relativi allegati);
- d) in data 13.7.2018, l'OCC ha nominato il Dott. Eugenio Giomarelli quale Gestore della crisi (*breviter* "Gestore") (**all. 3**, nomina Gestore);
- e) il Debitore, preso contatto con il Gestore, ha fornito tutte le informazioni e la documentazione di approfondimento richiesta dal Gestore, rispondendo tempestivamente alle relative richieste, talvolta personalmente, talaltra con l'ausilio dei propri professionisti (Dott. Giovanni Nardi e Avv. Antonio Coppola);
- f) il Gestore, dopo aver effettuato la verifica e la valutazione della proposta di accordo del debitore, ha indirizzato il Debitore verso la procedura di liquidazione del Patrimonio *ex artt. 14 ter* l. 3/2012, anziché quella di composizione della crisi tramite un accordo del debitore *ex art. 8 l. 3/2012*;
- g) sulla base delle indicazioni del Gestore e con l'ausilio dei propri professionisti (Dott. Giovanni Nardi e Avv. Antonio Coppola), il Debitore ha, dunque, depositato presso l'OCC un aggiornato piano di liquidazione del patrimonio (**all. 4**, piano di liquidazione e relativi allegati); detto piano di liquidazione è stato ulteriormente aggiornato, di



concerto con il Gestore, in data 26.3.2019 (**all. 8**, proposta di accordo del debitore aggiornata al 26.3.2019);

- h) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7, c. 2, lettere a) e b), l. 3/2012, come già chiarito sopra, in quanto il Debitore: (a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012; (b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012;
- i) sussiste la competenza dell'adito Tribunale *ex art. 9 l. 3/2012* essendo il Debitore residente a Sinalunga (Siena), Frazione Guazzino, in Via Trasimeno n. 14;
- j) il summenzionato piano di liquidazione del patrimonio, unitamente ai suoi allegati (**all. 4 e 8**), contiene le **informazioni e la documentazione richiesta dagli artt. 9, cc. 2 e 3, e 14 ter, c. 3, l. 3/2012:**
- elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute (art. 9, c. 2, l. 3/2012);
  - elenco di tutti i beni del Debitore (art. 9, c. 2, l. 3/2012);
  - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 9, c. 2, l. 3/2012);
  - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Debitore e della sua famiglia, con indicazione della composizione del nucleo familiare (art. 9, c. 2, l. 3/2012);
  - certificato dello stato di famiglia (art. 9, c. 2, l. 3/2012);
  - inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (art. 14 *ter*, c. 3, l. 3/2012);
- k) alla presente domanda viene, inoltre, allegata:
- la **relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'OCC avente i contenuti di cui all'art. 14 ter, c. 3, l. 3/2012 (all. 5)**;
- l) non viene, invece, allegata la seguente documentazione, per le ragioni che seguono:
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9,



- c. 2, l. 3/2012), perché non ve ne sono stati;
- scritture contabili degli ultimi tre esercizi (art. 9, c. 2, l. 3/2012), in quanto il debitore non svolge più attività d'impresa, come documentato in seno alla originaria proposta di accordo del debitore (**all. 2**; doc. 1) ed al successivo piano di liquidazione (**all. 4**; doc. 1); in ogni caso, l'originaria proposta di accordo del debitore ed il successivo piano di liquidazione sono corredati dai bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 (**all. 2**, docc. da 2 a 4; **all. 4**, docc. da 2 a 4) e da un piano sinottico redatto sulla base delle scritture contabili dal 2014 al 2017 (**all. 2**, doc. 5; **all. 4**, docc. 5);
  - m) le circostanze che hanno causato il sovraindebitamento del creditore sono analizzate, per quanto occorrer possa, in seno alla originaria proposta di accordo del debitore (**all. 2**), nonché in seno al successivo piano di liquidazione (**all. 4 e 8**), cui rinviamo per ragioni di sintesi;
  - n) nelle more di quanto sopra ed, invero, da quando la crisi da sovraindebitamento ha cominciato a manifestarsi (anche prima della formale interruzione dell'attività d'impresa), il Debitore non ha mai interrotto la ricerca di un lavoro dipendente; ad oggi ha lavorato alcuni mesi come cameriere in un ristorante, senza – però – ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato per le cessate esigenze del ristoratore;
  - o) il Debitore intende, dunque, avanzare la presente domanda di accesso al procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14 ter* e ss. l. 3/2012, con espressa riserva, sussistendone i requisiti, di beneficiare della esdebitazione di cui all'art. 14 *terdecies* l. 3/2012, al termine del quadriennio di durata della liquidazione (*ex art. 14 quinquies* l. 3/2012);
  - p) la domanda viene presentata con carattere d'**urgenza**, auspicando che il Giudice Voglia provvedere **entro il 8.4.2019** (e comunque prima del 12.4.2019), per le ragioni che



seguono:

- (i) il Debitore intende beneficiare della definizione agevolata dei debiti erariali di cui ai commi 184 e ss. l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare, della previsione che permette alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e/o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione da sovraindebitamento di presentare apposita dichiarazione di adesione agevolata (da presentare entro il 30.4.2019 ex comma 188), ove ne sussistano i presupposti (anche economici);
- (ii) pende nei confronti del Debitore l'esecuzione immobiliare n. 151/2016 E.I., innanzi al Tribunale di Siena, avviata dalla Ital Fondiario s.p.a. per conto di Banca CR Firenze s.p.a. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.), in cui sono intervenuti Banca Valdichiana soc. coop. ed Agenzia delle Entrate Riscossione, ed avente ad oggetto l'immobile di sua esclusiva proprietà, sito a Sinalunga (Siena), Frazione Guazzino, in Via Trasimeno n. 14, adibito ad abitazione familiare, nonché unica abitazione a disposizione, in attesa di rinvenire una diversa soluzione abitativa; il secondo tentativo di vendita è fissato per il giorno 12.4.2019 (**all. 6**, avviso di vendita per il giorno 12.4.2019);

così che un tempestivo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione di liquidazione permetterà al Debitore di (i) beneficiare della summenzionata definizione agevolata dei debiti erariali, (ii) avere congruo tempo per rinvenire una diversa soluzione abitativa, per effetto dell'interruzione dell'esecuzione immobiliare in corso e della auspicata autorizzazione all'utilizzo temporaneo del bene di cui in appresso, nonché (iii) evitare sia un aumento dei costi della procedura esecutiva individuale (certamente superiori a quelli della liquidazione ex l. 3/2012), sia una eccessiva svalutazione del compendio immobiliare, potendo il programma di liquidazione ex art. 14 *novies* l.



- 3/2012 prevedere la cessione dei beni immobili anche mediante trattativa privata, ferma restando la trasparenza e pubblicità propria delle procedure competitive;
- q) il Debitore rappresenta, infatti, di detenere ed occupare con la propria famiglia (moglie e due figlie) l'immobile ad uso abitativo, di sua esclusiva proprietà, sito a Sinalunga (Siena), Frazione Guazzino, in Via Trasimeno n. 14; trattandosi della **abitazione familiare**, nonché dell'unica abitazione a disposizione, onde avere il tempo di rinvenire una diversa soluzione abitativa, il Debitore chiede che il Giudice Voglia autorizzarlo ad utilizzare detto immobile in via temporanea, se del caso, disponendo fin d'ora, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, lett. e, l. 3/2012, affinché il rilascio del bene avvenga, al più tardi, entro 30 giorni (o entro il diverso termine che sarà ritenuto congruo) dal trasferimento del bene medesimo a terzi da parte del liquidatore;
- r) il Debitore rappresenta, inoltre, di detenere ed utilizzare l'**automobile** Opel Corsa 1.3 CZ396KC, immatricolata nel 2005 (14 anni fa) con percorrenza di 365.000 km (**all. 7**, visura PRA) e, dunque, oggi qualificata come auto di uso comune e priva di particolare valore, di sua esclusiva proprietà; trattandosi dell'auto utilizzata per esigenze familiari, nonché per gli spostamenti dedicati alla ricerca di un lavoro, e tenuto conto del minimo valore di detti bene, il Debitore chiede che il Giudice Voglia autorizzarlo ad utilizzare detto bene mobile registrato in via temporanea, se del caso, disponendo fin d'ora, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, lett. e, l. 3/2012, affinché la consegna del bene avvenga, al più tardi, entro 10 giorni (o entro il diverso termine che sarà ritenuto congruo) dal trasferimento del bene medesimo a terzi da parte del liquidatore;
- s) il Debitore dichiara la propria disponibilità immediata ad essere convocato per una eventuale audizione per fornire ogni chiarimento e/o allegazione che possa occorrere e/o a fornire tutte le ulteriori informazioni e la ulteriore documentazione ritenuta necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



⊖ ⊖ ⊖

Tutto ciò premesso, Graziano Biribicchi, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con l'ausilio del Dott. Eugenio Giomarelli, quale gestore della crisi nominato dall'OCC avente sede presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena,

**chiede**

che l'Eccellentissimo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14 ter e ss. l. 3/2012* e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni di cui in atti, Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- nominare un liquidatore;
- disporre che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e dell'emittendo decreto, con esclusione dell'annotazione nel Registro delle Imprese, non svolgendo più il Debitore attività d'impresa;
- ordinare la trascrizione dell'emittendo decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- autorizzare il Debitore ad utilizzare in via temporanea l'immobile adibito a casa familiare, disponendo fin d'ora affinché il rilascio del bene avvenga, al più tardi, entro 30 giorni (o entro il diverso termine che sarà ritenuto congruo) dal trasferimento del bene medesimo a terzi da parte del liquidatore;
- autorizzare il Debitore ad utilizzare in via temporanea l'automobile Opel Corsa 1.3 CZ396KC, disponendo fin d'ora affinché la consegna del bene avvenga, al più tardi,



entro 10 giorni (o entro il diverso termine che sarà ritenuto congruo) dal trasferimento del bene medesimo a terzi da parte del liquidatore;

- dare atto che il deposito della presente domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile;
- dare atto che l'emittendo decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- dare atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità relativa all'emittendo decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
- dare atto che la procedura di liquidazione rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini della liquidazione dei beni sopravvenuti, per i quattro anni successivi al deposito della presente domanda.

Offriamo in comunicazione tramite deposito la seguente documentazione:

A) mandato;

1) domanda all'OCC e relativi allgati;

Doc. 1, carta di identità Graziano Biribicchi;

Doc. 2, elenco dei creditori e delle somme dovute;

Doc. 3, dichiarazione circa l'assenza di atti dispositivi;

Doc. 4, stato di famiglia;

Doc. 5, proposta di accordo del debitore e relativi allegati (di cui al successivo all. 2);

2) proposta di accordo del debitore e relativi allegati;

Doc. 1, Pratica cessazione attività di agente;

Doc. 2, Bilancio anno 2014;





Doc. 3, Bilancio anno 2015;

Doc. 4, Bilancio anno 2016;

Doc. 5, Piano sinottico redatto sulle scritture contabili dal 2014 al 2017;

Doc. 6, Dichiarazione dei redditi anno 2014;

Doc. 7, Dichiarazione dei redditi anno 2015;

Doc. 8, Dichiarazione dei redditi anno 2016;

Doc. 9, CUD della Sig.ra Cinzia Piatti anno 2014;

Doc. 10, CUD della Sig.ra Cinzia Piatti anno 2015;

Doc. 11, CUD della Sig.ra Cinzia Piatti anno 2016;

Doc. 12, Risultati interrogazione sistema ISTAT sulla soglia di povertà anno 2014;

Doc. 13, Risultati interrogazione sistema ISTAT sulla soglia di povertà anno 2015;

Doc. 14, Risultati interrogazione sistema ISTAT sulla soglia di povertà anno 2016;

Doc. 15, Dati ISTAT sull'andamento dell'attività di vendita al dettaglio periodo 2015-2017;

Doc. 16, Estratto di ruolo della posizione debitoria nei confronti del fisco;

Doc. 17, Relazione di stima del bene immobile soggetto ad esecuzione immobiliare n. 151/2016 E.I. innanzi al Tribunale di Siena.

- 3) nomina Gestore;
- 4) piano di liquidazione e relativi allegati;
- 5) relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'OCC;
- 6) avviso di vendita per il giorno 12.4.2019;
- 7) visura PRA;
- 8) proposta di accordo del debitore aggiornata al 26.3.2019.

⊖ ⊖ ⊖

In ossequio alle previsioni di cui al "Protocollo per le Udienze civili del Tribunale di Siena"



del 17.5.2018 comunichiamo che il numero del telefono cellulare dell'Avv. Antonio Coppola è 3382606840.

⊖ ⊖ ⊖

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo unificato dovuto ammonta ad € 98,00.

Siena, 28 marzo 2019.

Avv. Antonio Coppola

